

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1590

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAVALLARO e GIARETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2002

—————

Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili.

Modifiche al codice di procedura civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di estendere la disciplina processuale del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione di immobili senza titolo.

Per quanto riguarda il comodato, l'ordinamento già prevede, all'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, una parificazione della disciplina delle controversie in materia di locazione di immobili urbani. Il codice non contiene invece alcuna previsione in ordine alle ipotesi di occupazione di immobili senza titolo, sebbene solo di recente la legge 9 dicembre 1998, n. 431, abbia stabilito (articolo 1, quarto comma) che «per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta».

Eppure, sono tristemente note le difficoltà (e i tempi lunghi) che devono affrontare i proprietari di immobili allorché devono in-

staurare un procedimento giurisdizionale per liberarli, quando manchi un titolo (il contratto di locazione) e non sia quindi possibile azionare il procedimento per la convalida di sfratto per morosità o per finita locazione disciplinato dagli articoli 657 e 658 del codice di procedura civile.

Per ovviare a tali inconvenienti appare, quindi, indispensabile inserire una nuova disposizione nel codice di procedura civile - che estende l'applicazione degli articoli 657 e 658 del medesimo codice - nel senso di svincolare l'azionabilità del procedimento giurisdizionale dalla esistenza di un rapporto locativo, ricollegandola, invece, all'esistenza della situazione di fatto dell'occupazione di un immobile in quanto tale: solo in questo modo si potrà assicurare a tutti i proprietari di immobili una unica efficace tutela giurisdizionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 658-*bis*. – Le norme di cui agli articoli 657 e 658 si applicano anche alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili urbani».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

